

BGer 4A 704/2016 vom 11. April 2017

Bundesgericht, 2017-04-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_704_2016

FR: TF 4A 704/2016 du 11 avril 2017

IT: TF 4A 704/2016 del 11 aprile 2017

Regeste

contratto d'appalto; mercede; difetti | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 4

In prima istanza il convenuto aveva obiettato che non tutti i lavori fatturati erano stati effettivamente eseguiti; il Pretore aveva respinto l'obiezione sulla base degli accertamenti del perito giudiziario, aggiungendo che l'esecuzione di tutte le opere era " inoltre stata confermata dal teste D._____ ". Il Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibili per carenza di motivazione le censure d'appello concernenti l'effettuazione dei lavori, perché il ricorrente non si è confrontato con l'argomentazione riguardante la testimonianza D._____, ritenuta una tra due motivazioni alternative e indipendenti espresse dal Pretore. Non a torto il ricorrente mette in dubbio che la sentenza di primo grado avesse sviluppato due motivazioni alternative. In effetti il Pretore aveva semplicemente accertato un fatto - l'esecuzione di tutti i lavori - mediante l'apprezzamento di due prove: la perizia e la testimonianza D._____. Il risultato, tuttavia, non cambia. L'appello era comunque insufficientemente motivato poiché, secondo la sentenza impugnata, l'appellante non si era espresso sulla testimonianza D._____, una delle due prove apprezzate a suo sfavore dal Pretore. Davanti al Tribunale federale il ricorrente doveva quindi contestare con motivazione appropriata questo rimprovero formale, spiegando dove e come si era confrontato con la deposizione D._____ in sede di appello. Il gravame è tuttavia silente a tale riguardo. Il ricorrente si esprime solo sul merito dell'accertamento: mette in dubbio la credibilità del testimone, un dipendente della controparte che a suo dire sarebbe stato presente solo saltuariamente sul cantiere, e si dilunga nell'elencare i lavori che non sarebbero stati eseguiti. Ne viene che le censure del ricorso, che non considerano l'argomentazione della sentenza impugnata, sono inammissibili. Il Tribunale federale non può del resto esprimersi su accertamenti di fatto che la Corte cantonale non ha effettuato.

E. 5

La sentenza cantonale rammenta che in sede d'appello il ricorrente ha sostenuto che la fatturazione era errata per diversi motivi: considerava opere non eseguite dall'appaltatrice o già pagate o che costituivano semplici riparazioni di danni ed esponeva inoltre prezzi unitari che non corrispondevano ai lavori effettivamente eseguiti ed erano comunque da ridurre a fr. 82'224.20 al massimo secondo le indicazioni dell'architetto E._____. La Corte ticinese ha passato in rassegna le posizioni contestate, per concludere che tutte le argomentazioni d'appello sono inammissibili per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), poiché il ricorrente, di volta in volta, omette di indicare le conseguenze patrimoniali che avrebbe l'accoglimento delle censure, non indica le prove a sostegno delle sue tesi o formula contestazioni generiche non quantificate; quanto alle correzioni dell'architetto

E. _____ l'autorità cantonale ha ricordato che il ricorrente non è stato in grado di smentire gli accertamenti del Pretore sull'esecuzione di tutte le opere fatturate (cfr. consid. 4) e non ha spiegato per quali ragioni sarebbero errate le conclusioni sulla correttezza dei prezzi che il primo giudice aveva dedotto dalla perizia. Il ricorrente definisce " sbrigativa " la motivazione del Tribunale di appello, che violerebbe anche l' art. 8 CC , poiché, avendo lui " sempre contestato in toto la fattura finale ", spettava all'attrice provarne la correttezza; egli ritiene di avere motivato sufficientemente anche in merito alla riduzione della fattura proposta dall'arch. E. _____ e rinvia alle argomentazioni del ricorso sviluppate in precedenza a proposito della non esecuzione di determinate opere. Queste critiche sono d'acchito inammissibili. Al ricorrente sfugge di nuovo che la Corte cantonale non è entrata nel merito delle contestazioni proposte in appello, perché le ha ritenute immotivate. Solo questo giudizio fondato sull' art. 311 cpv. 1 CPC poteva essere censurato davanti al Tribunale federale, ma in modo puntuale, confrontandosi, smentendole, con le singole argomentazioni della sentenza. Il rinvio alle censure formulate in merito alla mancata esecuzione di alcune opere non giova al ricorrente, dal momento che anch'esse si sono avverate inammissibili (cfr. consid. 4).

E. 6

Il Tribunale di appello si è occupato infine della pretesa di fr. 36'458.80 messa in compensazione dal convenuto, comprendente l'importo fatturatogli dalla ditta F. _____ SA per rimediare ai difetti dell'opera fornita dall'appaltatrice e ai danni da essa causati. La Corte ticinese ha in primo luogo confermato il giudizio del Pretore sulla tardività di due segnalazioni di difetti, una del 25 agosto 2008 (documento 5) e una del 23 settembre 2008 (documento 7). Per la prima ha giustificato la tardività con il fatto che i lavori erano terminati già il 29/30 luglio 2008 e ritenuto irrilevante sotto il profilo dell' art. 367 CO cpv. 1 CO l'asserita riparazione di difetti avvenuta successivamente, alla fine delle ferie edilizie. In merito alla seconda segnalazione i giudici ticinesi, hanno ritenuto che, quand'anche l'attrice non ne avesse contestato la tempestività, la motivazione dell'appello era carente, poiché il convenuto sosteneva di averla inviata non appena aveva constatato i difetti, ma non aveva addotto di avere riscontrato difetti occulti.

E. 6.1

Il ricorrente afferma che la notifica del 25 agosto 2008 riguardava un muro in calcestruzzo rimasto difettoso nonostante che fosse già stato riparato una volta dopo la fine dei lavori, ciò che presupponeva evidentemente che i difetti fossero stati notificati precedentemente. Siccome l'attrice non avrebbe contestato tali circostanze, la sentenza violerebbe l' art. 222 CPC , secondo cui i fatti non contestati vanno ammessi. A mente del ricorrente la norma di diritto federale sarebbe stata violata anche in relazione con la segnalazione del 23 settembre 2008, dal momento che la controparte non ne aveva contestato la tempestività e che si trattava "evidentemente di difetti non visibili al momento della consegna dell'opera ".

E. 6.2

Con queste critiche, che riguardano essenzialmente i fatti, il ricorrente non sostanzia in modo puntuale l'arbitrio, come dovrebbe (cfr. consid. 2); fonda inoltre le sue critiche su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata (le riparazioni effettuate sul muro di calcestruzzo) e ribadisce semplicemente la propria versione, senza curarsi dei motivi per i quali parte delle sue censure d'appello è stata dichiarata irricevibile (la mancata allegazione dei difetti occulti). Sotto questo profilo il ricorso è perciò inammissibile. Lo è anche

laddove il ricorrente invoca la violazione dell' art. 222 CPC , poiché la procedura di prima istanza non è stata retta dal diritto federale bensì dal vecchio codice di procedura civile ticinese, del quale occorreva se del caso censurare l'applicazione arbitraria, ancora con motivazione specifica (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3).

E. 7

Sull'entità della contropretesa fatta valere dal convenuto, in particolare quale risarcimento dei danni causati dall'appaltatrice, il Tribunale cantonale ha dapprima giudicato ancora irricevibili le censure d'appello, che non si confrontavano con le argomentazioni del Pretore; in subordine ha però confermato nel merito la sentenza di prima istanza. Ha spiegato che la parte attrice non aveva contestato i danni fatti valere dal convenuto, ciò che equivaleva ad ammissione, e neppure l'importo totale di fr. 36'458.80 posto in compensazione. Tuttavia, secondo quanto aveva allegato il convenuto, questa somma comprendeva, oltre al costo della riparazione dei danni, anche quello della sistemazione dei difetti e dei lavori supplementari. Il convenuto non aveva però fornito gli elementi atti a stabilire quale porzione dell'importo complessivo concernesse i danni, per cui, cadute le rivendicazioni per difetti e lavori supplementari, i giudici ticinesi hanno ritenuto impossibile quantificare la pretesa di risarcimento dei danni, anche per equità secondo l' art. 42 cpv. 2 CO . Il ricorrente obietta di avere " motivato ampiamente le proprie censure a pag. 8 dell'appello "; nel merito, ritiene che la sentenza cantonale leda nuovamente l' art. 222 CPC , giacché l'importo non contestato di fr. 36'458.80 andava interamente riconosciuto, senza riguardo al fatto che comprendesse anche i costi della riparazione dei difetti e dei lavori supplementari. Alle pagine 7 e 8 dell'atto di appello il convenuto aveva effettivamente contestato il giudizio del Pretore secondo cui gli atti di causa non permettevano di determinare l'ammontare esatto dei danni. Può tuttavia rimanere indeciso se quelle allegazioni fossero sufficienti alla luce dell' art. 311 cpv. 1 CPC . Come detto, la Corte cantonale ha comunque affrontato il merito della questione, rimproverando in sostanza al convenuto di non avere provato l'entità della pretesa litigiosa. Di questa motivazione alternativa e indipendente, fondata sull'apprezzamento delle prove, il ricorrente non tenta nemmeno di dimostrare l'arbitrio (cfr. consid. 2). Le sue censure sono pertanto inammissibili, anche in quanto fondate sull' art. 222 CPC (cfr. consid. 6.2).

E. 8

Per tutti questi motivi il ricorso, nella misura limitata in cui è ammissibile, è infondato. Le spese seguono la soccombenza (66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.